



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

UMBRIA

**SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E
NORMATIVA DELL'ORDINAMENTO
REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
TERRITORIALI**

OSSERVAZIONI

FEBBRAIO 2011

Confcommercio esprime **apprezzamento** per l'impianto complessivo del progetto di legge che la Giunta regionale ha elaborato, atteso che si tratta di uno dei punti cardine del programma di governo regionale e che la riduzione degli oneri e dei tempi amministrativi che gravano su cittadini e imprese è una necessità reale per traguardare obiettivi di crescita solidi e continuativi. Confcommercio intende comunque presentare le osservazioni di seguito riportate per avere contezza di alcuni punti non chiari e dare al contempo il proprio contributo alla realizzazione di un testo fondamentale per la vita socio – economica della nostra Regione.

SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE

Innanzitutto si evidenzia come nel disegno di legge manchi una vera e propria declinazione del concetto di sussidiarietà orizzontale: un piano di semplificazione non può assolutamente prescindere dall'utilizzo di questo strumento, nel contesto del quadro normativo delineato dalla L.R. 16/2006. La sussidiarietà è oggettivamente un perno fondamentale per ridurre costi e tempi dei procedimenti amministrativi, attribuendo altresì un ruolo decisivo ai corpi intermedi come collante tra cittadino e P.A. Nel testo è invece previsto un unico riferimento al concetto di sussidiarietà e, precisamente, all'art. 9, comma 2, dove si riconosce ad Associazioni di categoria e ordini professionali un ruolo di mediazione tra imprese e P.A. nella promozione dei servizi telematici e della Posta Elettronica Certificata (PEC); quest'unica citazione è senza dubbio limitativa per le Associazioni le quali possono contare, ad esempio, sui servizi erogati dai Centri di Assistenza Tecnica riconosciuti dalla Regione (CAT) per il settore del commercio che permettono di snellire gli iter burocratici poiché per legge questi soggetti possono essere destinatari di deleghe allo svolgimento di pezzi di funzioni pubbliche. Ovviamente questo non significa delegittimare il ruolo dell'ente pubblico, ma facilitare al massimo la relazione tra P.A. e cittadino – impresa.

TEMPISTICA

Confcommercio ribadisce il tema della semplificazione come centrale per le politiche strategiche della nostra Regione e, proprio per questo, considera profondamente antitetico rispetto agli obiettivi della legge **le varie dilazioni temporali presenti**. Ad esempio, l'art. 16 rimanda a successive deliberazioni della Giunta regionale la definizione di tempi, modalità e standard attuativi dello sviluppo dell'amministrazione digitale: si ritiene invece che cittadini e imprese debbano essere liberati da lacci e laccioli nel più breve tempo possibile per far ripartire l'economia regionale. In generale, tutto il disegno di legge appare troppo **programmatico e poco cogente**; non sembra opportuno infatti rinviare l'attuazione delle decisioni da prendere in concreto a successivi atti amministrativi, in quanto questo porta con sé il rischio di delegittimare in parte l'impianto normativo predisposto che appare dunque meno capace di incidere sulla realtà socio – economica regionale.

E-GOVERNEMENT

Per quanto riguarda il concetto di **e-governement**, considerato una delle finalità più importanti del testo, occorre capire quali siano le risorse effettive messe a disposizione dalla Regione per lo sviluppo della telematizzazione, della PEC, nonché per la trasformazione dello Sportello unico per l'edilizia in Sportello Unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) includendo tutto ciò che riguarda la sua attuazione attraverso l'istituzione del Portale regionale per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità inerenti allo svolgimento delle attività produttive e tramite la

realizzazione della Banca dati regionale. La mancanza di certezza circa le risorse disponibili fa perdere al testo di spessore perché incrementa l'idea che si tratti semplicemente di un elenco di *desiderata* che difficilmente troveranno nel breve periodo attuazione.

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

In tema di semplificazione normativa, è urgente la redazione di una **norma organica del commercio** nelle sue variegate forme che si dovrà configurare come uno strumento dinamico che supporti lo sviluppo del settore. Questa è una priorità assoluta per l'economia della nostra Regione che si avvia sempre più verso una massiccia terziarizzazione e appare dunque auspicabile velocizzarne la stesura. Proprio per questo si valuta in controtendenza con i principi cardine della semplificazione stabilire al 31 dicembre 2013 la data entro cui presentare al Consiglio regionale il progetto di legge in questione.

SPORTELLO UNICO

In merito all'istituzione del **SUAPE** (ex DPR 160/2010), occorre sapere in che **tempi** la Giunta regionale emanerà con apposito regolamento le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale da parte di soggetti pubblici e privati (art. 35, comma 4, del disegno di legge). Si evidenzia il mancato riferimento nel testo ai **SUAP già esistenti** rispetto ai quali occorre prevedere una normativa di raccordo. Inoltre si ritiene necessario tener conto delle **Agenzie per le Imprese** introdotte con legge 133/2008: queste Agenzie svolgono compiti di istruttoria delle pratiche amministrative anche in sostituzione talvolta degli stessi SUAP e sono emanazione della rappresentanza di impresa. Proprio per questo Confcommercio chiede alcuni chiarimenti in merito a come il Governo regionale desidera armonizzare le funzioni di questi diversi istituti tra loro e su quali conseguenze si potrebbero verificare qualora un Comune dell'Umbria non istituisse in tempi certi il SUAPE.

RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Appurato che uno degli obiettivi primari del progetto normativo è quello di rimuovere e ridurre gli adempimenti amministrativi ed i relativi costi anche in base a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo Stato – Regioni – Autonomie Locali del 29 marzo 2007 e dalle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007, che prevedono la **riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese del 25% entro il 31 dicembre 2012**, si chiede quali siano gli strumenti che in concreto il Governo regionale intende attuare nell'immediato futuro per tragguardare la finalità prefissata. Questa, assolutamente condivisibile, merita una specifica declinazione quanto ai modi con cui la stessa avverrà, altrimenti il principio rischia di rimanere solo sulla carta.

INDENNIZZO DA RITARDO

Confcommercio plaude con forza all'introduzione **dell'indennizzo da ritardo** (art. 20) nella misura di 50 euro per ogni giorno fino ad un massimo di 1000 euro che la Regione, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, deve corrispondere all'interessato che ne faccia richiesta in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento. Proprio per la portata innovativa di questo indennizzo, che non pregiudica il risarcimento ex art. 2 bis L. 241/1990, si chiede che questo possa trovare applicazione anche in caso di funzioni amministrative erogate da altri enti locali, al fine di garantire un'uniformità di trattamento a cittadini e imprese su tutto il territorio regionale.

CONFERENZA DEI SERVIZI

In tema di **conferenza dei Servizi** (artt. 24 e ss.), occorre un chiarimento in merito ad alcuni punti non esaustivamente definiti nel testo. In particolare:

- Dato che all'art. 27, comma 6, si afferma che gli esiti delle conferenze promosse dalla Regione e dagli altri enti strumentali sono pubblici, si chiede di estendere questa applicazione anche alle conferenze organizzate dagli altri enti pubblici regionali.
- Inoltre, all'art. 28, commi 3 e 4, si fa riferimento al momento partecipativo delle conferenze: il ruolo dei corpi intermedi ne esce mediamente diminuito poiché non sono mai convocati alle sedute delle Conferenze e vengono a conoscenza della costituzione di queste soltanto tramite le notizie che se ne hanno dal sito istituzionale. Sarebbe auspicabile approntare un paradigma chiaro che definisca i modelli di convocazione, i soggetti privati che possono essere coinvolti e il ruolo che essi possono svolgere durante i lavori della conferenza. Su questo punto **occorre un raccordo con quanto previsto agli artt. 84 e 85 della L.R. 15/2010** che invece, in materia di commercio, prevede la convocazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la possibilità per le stesse di esprimere durante le sedute il proprio parere ancorché esso non sia vincolante. Sebbene, infatti, la volontà sia quella semplificare i procedimenti amministrativi e ottimizzare i tempi degli stessi, tale strada non sembra essere perseguita nei fatti.
- L'art. 44 introduce un comma 5-bis nel quale viene prevista la convocazione obbligatoria della conferenza dei servizi, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, nel caso di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che riguardino una **superficie utile coperta superiore a cinquecento metri quadrati**. L'indizione di tale tipo di conferenza ha presupposti e tempi diversi rispetto a quelli previsti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali (art. 84 e 85 L.R. 15/2010). Le due procedure dovrebbero invece marciare di pari passo, anzi essere un *unicum* e concludersi negli stessi tempi proprio nell'ottica della semplificazione amministrativa e della uniformità dei procedimenti.
- All'art. 32 infine si chiedono chiarimenti sulla conferenza di servizi **in via telematica**, al fine di capire se questa sia un altro tipo di conferenza rispetto a quella declinata nell'art. 26 e convocata a mezzo PEC.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA

All'art. 45 del disegno di legge viene previsto il comma 7-bis all'art. 6 della L.R. 1/2004 che parla di **autocertificazione rilasciata dal progettista** per le conformità alle norme igienico – sanitarie per gli edifici destinati ad attività commerciali. In base a questo, plaudendo da un lato al tentativo di semplificazione messo in atto dal Governo regionale, si chiedono chiarimenti circa le conseguenze che possono derivare all'operatore commerciale qualora sia il progettista a commettere errori in sede di valutazione e di autocertificazione.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda le norme sulla **pianificazione urbanistica comunale** (artt. 66 e ss. del disegno di legge), Confcommercio desidera avere alcuni chiarimenti:

- Innanzitutto all'art. 67, comma 1, che sostituisce l'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2005, si ritiene vada specificato che cosa si intende per **variante al PRG** in caso di modifiche "parziali" e quale sia il percorso da attuare in questo caso per i

Comuni visto che non diventa obbligatoria la convocazione della conferenza di copianificazione.

- Inoltre, all'art. 68, comma 11, che sostituisce l'art. 24, comma 11, della L.R. 11/2005, in riferimento al piano attuativo relativo ad interventi urbanistici sottoposti a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2004, viene **eliminato il parere vincolante della Provincia** a favore di un parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e della Soprintendenza competente; proprio per questo, in considerazione dell'importanza che rivestono i valori paesaggistici e della qualità architettonica nella nostra Regione, occorre evitare di cadere in ogni modo nell'autoreferenzialità e pertanto si chiede se questa procedura, per quanto più snella, sia adeguatamente garante di questi valori.
- Sul tema degli strumenti urbanistici generali, all'art. 70 viene modificato l'art. 32, comma 2, lettera a), della L.R. 11/2005 quando si declina il concetto di **impresa agricola**: si chiede un chiarimento sulla motivazione che ha indotto la Giunta regionale ad eliminare "l'adeguata capacità di reddito" come requisito richiesto dal vecchio testo per definire l'impresa agricola.
- Infine, si chiede una delucidazione all'art. 73, comma 3, che sostituisce l'art. 34, comma 2, della L.R. 11/2005, in materia di interventi di ristrutturazione urbanistica e di cambiamento della destinazione d'uso per gli **edifici rurali**, al fine di conoscere più approfonditamente che cosa comporti sul piano pratico la trasformazione da "piano attuativo" a "**permesso di costruire con atto d'obbligo**" per regolare i rapporti connessi all'intervento.



***DGR N. 1948 DEL 20/12/2010
DDL "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E
NORMATIVA DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E
DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI. PREADOZIONE"***

PRIME VALUTAZIONI

FEBBRAIO 2011

*Tavolo tematico Alleanza per lo sviluppo
"Efficienza della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa"*

* * *

In ordine al disegno di legge in questione, con la presente si formulano alcune prime valutazioni, con riserva di articolare successive e più approfondite osservazioni che la complessità e la varietà dei temi affrontati dal testo di legge *de quo* necessariamente richiedono.

Preliminarmente si condivide l'affermazione secondo la quale la semplificazione amministrativa rappresenta non solo un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica, ma assume i connotati di una vera *policy* di governo a carattere trasversale, finalizzata alla modernizzazione del sistema burocratico e a favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo.

A questo riguardo, si ritiene che la chiave di volta nella configurazione del nuovo sistema amministrativo sia stata la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà recata dall'articolo 118 della Costituzione laddove:

- a) si attribuisce al Comune, quale ente più vicino alla collettività, la generale titolarità delle funzioni amministrative ponendo fine al parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa;
- b) si ammette che le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello sovracomunale siano devolute ai livelli di governo superiori sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (sussidiarietà verticale);
- c) si incentiva il coinvolgimento dei privati nell'azione amministrativa prospettando l'intervento pubblico qualora l'iniziativa privata non sia idonea al raggiungimento di obiettivi prefissati o li raggiunga scontando diseconomie ed inefficienze (sussidiarietà orizzontale).

La "sussidiarietà orizzontale" quale metodologia di ordinaria gestione delle funzioni pubbliche comporta, quindi, la liberalizzazione delle attività private, il ritiro dell'Amministrazione dall'economia, la deregolamentazione dell'attività amministrativa nelle forme della semplificazione e dello snellimento burocratico.

Semplificazione amministrativa e settore agricolo.

E' usuale annettere ai termini di semplificazione e di snellimento amministrativo significati affini e spesso coincidenti, pur dovendosi intendere, come è dato evincere dall'esame del disegno di legge in oggetto, per semplificazione amministrativa un processo di razionalizzazione intrinseco alle procedure amministrative volto ad evitare una duplicazione nell'attribuzione di poteri pubblici che comporti una riproduzione di adempimenti ed oneri burocratici.

Evidentemente la riduzione dei costi amministrativi per le imprese agricole costituisce elemento determinante per consentire all'agricoltura di affrontare la concorrenza dei competitori operanti nel mercato unico: è un dato oramai acquisito, infatti, che l'incremento degli oneri amministrativi costituisca fonte di discriminazione delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri paesi europei.

Esempio significativo della razionalizzazione amministrativa in atto è sicuramente la previsione dello Sportello unico per le attività produttive che viene trasformato in Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (**SUAPE**), il quale svolgerà anche i compiti e le funzioni assegnate allo sportello unico per la edilizia dall'art. 5 della l.r. n. 11/2005.

Per quanto di nostro interesse la presenza di tale interlocutore unico, laddove istituito ed effettivamente operante, comporta che le azioni volte a qualificare il ruolo dei

Centri di Assistenza Agricola (CAA), di cui all'art. 21 della proposta di legge in commento, debbano tener conto del fatto che le nuove ed eventuali attività di ampia istruttoria che potranno essere svolte dai predetti Centri potrebbero essere veicolate anche attraverso il SUAPE: deve, quindi, attentamente valutarsi l'opportunità che gli atti regionali a supporto dello sviluppo del CAA prevedano espressamente la possibile interlocuzione CAA/SUAPE.

Conferenza di servizi.

Come noto, la conferenza di servizi è indubbiamente un esempio di notevole razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi: essa, invero, consiste in un luogo istituzionale in cui le diverse Amministrazioni competenti nell'ambito di procedure complesse procedono ad una valutazione contestuale degli interessi, pubblici e privati, coinvolti in ordine a specifici procedimenti, al fine di effettuare una valutazione comparativa degli stessi che sfocia in un provvedimento discrezionale che trae motivazione dalle risultanze della conferenza stessa.

Per quanto di interesse si pone in evidenza come la conferenza di servizi si concluda con una determinazione che sostituisce qualsiasi altro atto di competenza delle Amministrazioni coinvolte: è sin troppo chiaro, quindi, che nell'ambito della disciplina delle attività istruttorie che il CAA si candida a svolgere in aggiunta a quelle tradizionali di gestione della PAC, debba rappresentare un elemento qualificante la previsione della possibilità per il Centro di assistenza di chiedere l'indizione della conferenza di servizi e della possibilità di rappresentare, in quella sede, l'impresa agricola utente.

Semplificazione amministrativa e semplificazione normativa.

Il perseguimento di obiettivi di semplificazione si realizza non solo con la riduzione o lo snellimento dei procedimenti amministrativi, ma anche attraverso la razionalizzazione del vigente diritto positivo.

Gli strumenti per conseguire i risultati, quanto mai auspicabili, di semplificazione normativa sono stati di volta in volta individuati nel ricorso organico a forme di delegificazione ovvero in disposizioni abrogative di fonti primarie desuete.

A questo riguardo si apprezza quindi la previsione del ricorso a **testi unici**, secondo quanto stabilito dall'art. 40 dello Statuto regionale, e richiesto anche da Coldiretti, in settori rilevanti quali l'agricoltura, il turismo, il governo del territorio.

Le suddette considerazioni inducono, peraltro, ad una riflessione sull'ulteriore ruolo che debba assumere una legislazione di semplificazione realmente innovativa. In tal senso è necessario evidenziare che l'esigenza delle imprese agricole è sicuramente quella di "recuperare" sul terreno della razionalizzazione del sistema normativo, a prescindere dalle tecniche (abrogazione, delegificazione) utilizzate.

Snellimento amministrativo, burocratizzazione e settore agricolo.

Rispetto al tema dello snellimento dei procedimenti che consiste, come risaputo, in un sistema di "dequotazione" dell'azione della pubblica Amministrazione in termini di "rinuncia" allo svolgimento di talune fasi procedurali devolute a soggetti privati, si coglie quindi con estremo favore la previsione contenuta nell'art. 21, quale espressione del

principio di sussidiarietà orizzontale, secondo la quale, con riferimenti ad alcuni procedimenti relativi all'esercizio dell'attività agricola, che verranno individuati successivamente con apposita deliberazione, è ammessa la presentazione delle relative istanze da parte degli imprenditori agricoli ai **Centri di Assistenza Agricola**, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004.

Ai C.A.A. spetta rilasciare agli imprenditori cui si riferiscono le istanze così istruite la certificazione della data di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente.

Tale funzione certificatoria è ancora più importante tenuto conto che la norma prevede la formazione del "silenzio assenso" per suddette istanze istruite dai CAA qualora l'Amministrazione non si pronunci entro i termini previsti per i singoli procedimenti.

E' evidente che lo scopo di tale disposizione, nel creare una disciplina speciale per la definizione dei procedimenti amministrativi istruiti dai CAA, è quello di esaltare il ruolo "sussidiario" svolto da tali soggetti che si possono configurare come responsabili esterni della fase istruttoria, ferma restando la competenza dell'Ente pubblico in ordine all'emanazione del provvedimento finale qualora il medesimo Ente non ritenga di far meramente decorrere il termine per il "silenzio assenso".

Più in generale si condivide, infine, la disciplina del procedimento amministrativo contenuta nel Capo IV, con particolare attenzione sia alla previsione che la estende anche ai procedimenti amministrativi di competenza degli enti locali, che alla disposizione che introduce l'indennizzo monetario in caso di ritardo nella conclusione dei procedimenti stessi.

Banche dati.

Nella logica della semplificazione amministrativa descritta in precedenza, risulta indispensabile evitare che la stessa informazione sia "trattata" più volte dalla stessa amministrazione. Tale eventualità potrà essere evitata assicurando la piena attuazione del DPR 503/99 (anagrafe delle imprese agricole, agroalimentari) e la creazione di una infrastruttura informativa integrata cui assegnare le competenze gestionali che riguardano le imprese agricole e agroalimentari, adeguando di conseguenza le procedure dei vari assessorati e degli enti territoriali.

Urbanistica / edilizia.

Nel disegno di legge in questione, sono contenute alcune proposte di modifica normativa che riguardano il settore dell'urbanistica e dell'edilizia, con particolare riferimento all'esercizio dell'attività agricola.

Tali novità hanno sicuramente il merito di riprendere e riaprire un discorso su una tematica di rilevante importanza per il settore agricolo, discorso che si era interrotto con la fine della precedente legislatura.

Infatti, in più di un'occasione, Coldiretti ha sottolineato la necessità di procedere ad un aggiornamento della disciplina circa l'uso del territorio agricolo, con l'obiettivo di sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della nuova impresa agricola, come definita dalla Legge di Orientamento.

Di conseguenza, pur cogliendo positivamente, anche se con qualche riserva, le proposte descritte nell'articolato in questione anche se non esauriscono tutti gli aspetti (ad

esempio: agriturismo, zootecnia) si torna a ribadire la rilevanza strategica di affrontare il tema di rivisitazione della normativa regionale in materia edilizia ed urbanistica di interesse per l'agricoltura umbra, a tutto tondo, in maniera organica ed interdisciplinare, piuttosto che tramite singole proposte di legge per quanto lodevoli.

Nel procedere lungo tale auspicato percorso di riforma, è comunque importante effettuare una sottolineatura di carattere generale, e se vogliamo anche di natura metodologica, e cioè che quando la pianificazione urbanistica ha per oggetto il territorio rurale, occorre sempre porsi l'obiettivo di coniugare le esigenze di tutela del territorio, comprese le vocazioni colturali preesistenti, e quelle "edificatorie/edilizie" di quanti vivono nel territorio, dovendo dare comunque priorità alle imprese agricole professionali.

Venendo al disegno di legge *de quo*, si osserva quanto segue, pur avvertendo la necessità di portare ulteriori contributi nel proseguo dell'*iter* di approvazione:

- preliminarmente si osserva come l'impostazione di fondo sia quella di assicurare il perseguimento della semplificazione in tali tematiche prevedendo un trasferimento di responsabilità in capo ai tecnici: senza voler entrare nel merito della scelta, è tuttavia facile prevedere che ciò si tradurrà in un aumento dei relativi tariffari.
- Attività edilizia libera: meritano un apprezzamento le disposizioni dirette a semplificare l'attività edilizia, con particolare rilievo all'ampliamento dei casi di attività libera rispetto anche a quanto previsto dalla recente normativa nazionale. Infatti, si è dell'opinione che, in linea di principio, la disciplina sull'attività libera debba essere salutata con favore, perché tende a deamministrativizzare una serie di interventi che sicuramente non comportano un serio *vulnus* all'interesse riguardante l'ordinato assetto del territorio. A questo riguardo, la novità più rilevante riguarda sicuramente le opere di manutenzione straordinaria per le quali non è più richiesta la presentazione della scia, laddove queste ultime non comportino interventi di carattere strutturale sull'edificio.
- Serre stagionali: si accoglie positivamente la liberalizzazione circa il titolo abilitativo per quanto riguarda le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, di cui alla D.G.R. n. 955/2006. Ciò risponde anche ad una precisa istanza presentata da Coldiretti nella precedente legislatura. Con l'occasione era stata formulata pure la richiesta di rivedere il criterio individuato per la misurazione della altezza massima di tali serre che, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 955/2006, non può essere superiore a 3,5 metri al colmo. In proposito, è stato fatto notare alla scrivente da parte dei propri associati che la determinazione di tale altezza massima da terra fino al colmo si riflette in termini problematici sulle modalità organizzative delle lavorazioni da effettuare all'interno delle predette serre, rendendo, di fatto, impossibile l'ingresso di alcuni mezzi meccanici utili per lo svolgimento dei lavori agricoli; nonché rende più difficoltose le condizioni di lavoro a causa della areazione insufficiente quale conseguenza di quanto sopra sottolineato, compromettendo anche la qualità delle produzioni. Pertanto, si chiede di prevedere che l'altezza massima sia misurata sotto gronda, portandola da 3,5 metri e 4 metri, come peraltro previsto dalla legislazione toscana.
- Manufatti precari / tunnel: si chiede di contemplare la possibilità di installare manufatti precari (ad esempio "tunnel") per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole realizzati in legno, o con altri materiali leggeri o semplicemente appoggiati a terra, previa comunicazione al comune, a condizione che le opere di ancoraggio necessarie alla installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.

- Pratiche agro silvo-pastorali: merita un apprezzamento la scelta di inserire tra le pratiche agro silvo-pastorali che sono considerate attività edilizia libera, la realizzazione da parte delle imprese agricole di sentieri, chiudende per le attività zootecniche, piccole cisterne, abbeveratoi o fontanili e condotte idriche. Si propone, inoltre, di inserire accanto alle imprese agricole anche le comunanze ed università agricole, in quanto nelle aree collinari e montane è prevalente la proprietà delle comunanze e università agrarie che rappresentano proprietà collettive ed i cui soci e beneficiari sono soprattutto imprenditori agricoli che esercitano il diritto di pascolo e legnatico.
- Imprese florovivaistiche: parimenti si condivide appieno la scelta di consentire alle imprese agricole ad indirizzo florovivaistico di poter realizzare serre a copertura della intera superficie interessata fino a tre ettari, in deroga agli indici di utilizzazione territoriale.
- Art. 35, comma 4 L.R. n. 11/2005: si chiede di aumentare la distanza massima dell'ampliamento da 30 metri a 50 metri dall'edificio esistente.
- Art. 73 della proposta di legge in oggetto – modificazione dell'art. 35, comma 8 L.R. n. 11/2005: ai fini del recupero dei vecchi annessi agricoli sparsi e del rilancio dell'attività urbanistica e delle altre attività ad essa connesse, si propone di tenere conto della seguente proposta: "per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997 sono consentiti gli interventi di cui ai commi 5 e 7 (possibilmente senza limite di superficie, in ogni caso è opportuno aumentare i 200 mq.), purchè tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati. Nel caso di ristrutturazione urbanistica, essi dovranno essere delocalizzati in aree dove siano già presenti degli edifici (cancellare di tipo abitativo o ricettivo perchè riduttivo), entro 50 metri da questi, da realizzare in un unico edificio o distribuendo la superficie come una sorta di " borghetto". In ogni caso occorre sancire che il sito d'intervento deve utilizzare al meglio le infrastrutture esistenti
- Impresa agricola e relativo accertamento: destano, invece, notevoli perplessità le modifiche apportate in tema di definizione di "impresa agricola" ai fini edilizi ed urbanistici, che francamente si prestano ad essere lette criticamente da quanti svolgono professionalmente l'attività agricola. A questo riguardo, vista la delicatezza della "posta in gioco", si chiede di poter esaminare la questione mediante confronto con le strutture regionali competenti, prima di consolidare la scelta proposta. Peraltro, si coglie l'occasione per riprendere alcune riflessioni che la scrivente articolò su questo aspetto, secondo le quali, per quanto concerne l'urbanistica, si ritiene che l'iniziativa economica riconosciuta dalla Costituzione non possa essere assoggettata a nessuna limitazione per quanto concerne il soggetto titolare dello *ius edificandi*. Di conseguenza, il diritto di costruire annessi in zona agricola per l'attività agricola dovrebbe essere riconosciuto all'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. Altro discorso va fatto, invece, relativamente alle agevolazioni tributarie (ad esempio per l'acquisto di terreni agricoli) o all'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione in zona agricola (ex legge Bucalossi). In queste ipotesi, legittimamente il Legislatore può decidere di riconoscere tali agevolazioni a determinate categorie di soggetti in possesso di ulteriori requisiti rispetto alla categoria generale dell'imprenditore agricolo. Al riguardo, l'ordinamento italiano conosce, ad oggi, le categorie del coltivatore diretto e, per quanto interessa le normative in esame, dell'imprenditore agricolo professionale. Pertanto, si potrebbe valutare l'ipotesi di riconoscere l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione previsto dall'art. 26, comma 1, lettera a), della citata legge regionale 1/2004, alla figura dell'imprenditore

agricolo professionale e/o coltivatore diretto, iscritti previdenzialmente. Considerato poi che, rispetto alla precedente formulazione, tali figure presuppongono il possesso di requisiti più marcati rispetto a quelli dell'imprenditore agricolo, si ritiene che ci siano i presupposti per eliminare il limite dei 300 metri quadri oltre il quale scatta, oggi, l'obbligo del pagamento del contributo di costruzione.

Infine, a prescindere dalle considerazioni svolte in precedenza, non si condivide in ogni caso la scelta di assegnare a singoli professionisti competenze in tema di certificazione del riconoscimento di impresa agricola, senza prendere in considerazione il ruolo e i compiti che avranno le Agenzia delle imprese, peraltro richiamante dalla stessa proposta di legge, le quali potranno accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio di attività di impresa, rilasciando, in caso di istruttoria positiva, dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio.

Perugia, 16 febbraio 2011

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delegare ai tecnici della prevenzione assegnati agli stessi servizi, i compiti di verifica agli stessi attribuiti nell'ambito delle Commissioni di vigilanza di cui all'articolo 141 e 141 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41

(Integrazione alla l.r. 20/1999)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ciascuna commissione è integrata da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, designato dallo stesso ente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 122.

CAPO II

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N.
1 (NORME PER L'ATTIVITA' EDILIZIA)**

Art. 42

(Modificazione ed integrazione all'art. 3)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), le parole: "nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici" sono soppresse.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2004, dopo la parola: "urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico - sanitari e tecnologici,".

Art. 43

ART. 42 BIS

IL primo comma dell'ART. 11 LEGGE 18-2-2004 N. 1 è SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del d.lgs 949/1996, e dal d. lgs n.81/2008 per i lavori privati il cui importo, determinato attraverso l'applicazione dell'elenco prezzi regionale, superi i 50.000 € comprensivo di oneri e costi per la sicurezza il Direttore dei lavori provvede a richiedere a:
a1) applicazione della normativa DURC con CONGRUITA'

OK

↓
proposte

Art. 11

Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese.

1. Fermo restando quanto previsto all' articolo 3 del d.lgs. 494/1996 , per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi dell' articolo 25 , superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell' articolo 12, comma 1, lettera d) , la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all' articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera d-bis) , nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi. ⁽¹⁾

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1 , prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera d-bis) .

3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera d) , risulta che l'impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo Sportello unico per l'edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e alla Regione.

4. L'impresa, anche in caso di realizzazione di opere private di qualsiasi importo deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.

5. La Regione, d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l'attivazione dello Sportello di cui all' articolo 1, comma 2, lettera d-bis) , con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza della manodopera del cantiere, nonché il rafforzamento dell'attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull'attività edilizia.

6. La Regione, d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali, nonché con i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati, anche con specifiche campagne di informazione e comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e ai collegi professionali, alle imprese e alle maestranze.

7. La Regione, al fine di facilitare l'espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo. Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli organismi deputati allo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di inizio attività, ad assicurare adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli

Art. 25
Costo di costruzione.

ATTUALMENTE È
500 È DIVISO 2

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadro di superficie complessiva da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al cinquanta per cento del costo massimo ammissibile di cui sopra.
2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di detto costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente e autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente i titoli abilitativi comprende una quota di detto costo, variabile dal cinque per cento al venti per cento, che viene determinata dal comune in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, in base all'elenco regionale dei prezzi, secondo le modalità stabilite dal comune. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione relativo non può superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del presente articolo. Nell'ambito delle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, l'aliquota da applicare per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza variazione della destinazione d'uso è pari al cinque per cento.
6. I provvedimenti comunali adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione che [...] ^[48] provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione, e , attraverso il SITER, ^[49] ne rende possibile la consultazione.